

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE:

1. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI
2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO
3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
4. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
5. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
6. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
7. TERMINI DEL CONTRATTO

Egregio Signore, Gentile Signora,

secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Le forniamo, di seguito, le informazioni necessarie, affinché Lei possa meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Banca, il tipo di strumenti finanziari trattati, i rischi che li accompagnano e, di conseguenza, Lei possa assumere le Sue decisioni di investimento con piena consapevolezza.

Le informazioni Le vengono ora fornite in formato cartaceo; qualora Lei sia in possesso di un collegamento ad Internet e acconsenta espressamente a tale modalità di comunicazione, tutte le informazioni in tema di servizi di investimento e/o di servizi accessori prestati, nonché di distribuzione di prodotti finanziari di matrice assicurativa, sia generali sia a Lei personalmente indirizzate, avverranno tramite comunicazioni elettroniche.

In particolare, per le informazioni non indirizzate a Lei personalmente, Le comunichiamo fin' d'ora che è attivo il sito internet www.bccronciglione.it

Le informazioni ivi presenti sono sempre aggiornate e continuamente accessibili, per ogni Sua esigenza.

La ringraziamo per l'attenzione che ci ha dimostrato e rimaniamo a disposizione per ogni Sua esigenza.

Distinti saluti

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RONCIGLIONE

1. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI

Fornite ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione s.c.

Sede Legale: in Ronciglione, Via Roma n.83

Numero di telefono: 0761/650065

Numero di fax: 0761/627859

Indirizzo e – mail: bccronciglione@bcc.it

Sito WEB:

Codice ABI: 08778

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche: 2728

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A117348

Numero di Repertorio Economico Amministrativo : 2369

Codice Fiscale : 00086710563

Iscrizione al Registro delle imprese di : VITERBO

LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUO' COMUNICARE CON LA BANCA E RICEVERE DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI

Lingua italiana; nel caso in cui, con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori effettuati nonché agli strumenti finanziari trattati pervengano da terzi documenti ed informazioni riguardanti il cliente che siano redatti in altre lingue, la Banca, su richiesta, può fornirne traduzione al cliente in lingua italiana, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute.

METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI FRA LA BANCA E IL CLIENTE

I metodi di comunicazione tra la Banca e il cliente possono essere:

- di tipo tradizionale (comunicazioni a mezzo supporto cartaceo)

Per quanto riguarda l'invio e la ricezione di ordini da parte del cliente, presso gli sportelli della Banca, è prevista la forma cartacea. L'elenco delle succursali della Banca è disponibile in via continuativa sul sito internet della Banca.

E' possibile per il cliente, previo accordo con la Banca, impartire ordini anche via telefono

AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ACCESSORI E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento e accessori:

1. RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI;
2. COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI;
3. NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO;
4. ESECUZIONE ORDINI PER CONTO CLIENTI
5. CONSULENZA IN INVESTIMENTI

L'Autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è: BANCA D'ITALIA – Via Nazionale 91 – 00184 ROMA, Tel. 06/47921 email@bancaditalia.it.

AUTORIZZAZIONE ALLA INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

La Banca è autorizzata alla prestazione di intermediazione assicurativa, iscritta al RUI al numero: 30158.0

L'Autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è:

ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Via del Quirinale, 21 -00187 Roma, Tel. 06/421331 scrivi@isvap.it.

NATURA, FREQUENZA E DATE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE LA BANCA FORNISCE ALL'INVESTITORE

Per i servizi di esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini, collocamento (ivi compresa l'offerta fuori sede) la Banca fornisce all'investitore la seguente documentazione a rendiconto dell'attività svolta.

- all'atto della ricezione di un ordine allo sportello, rilascia al cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca al cliente in materia di non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine;
- quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, invia al cliente un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese; nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi; nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;
- a richiesta del cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine;
- nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica, entro la fine del giorno nel quale la soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo) eventuali perdite che superino la soglia predeterminata convenuta in contratto;
- invia al cliente, quanto meno una volta all'anno, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto.

SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web del Fondo <http://www.fondonazionaledigaranzia.it/>). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di ECU 20.000 [tasso di conversione: ECU/EURO = 1), nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (sito web del Fondo <http://www.fgo.bcc.it/home/home.asp>). Tale Fondo, alle condizioni previste, garantisce il portatore dei titoli fino alla somma di Euro 103.291,38.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (sito web del Fondo <http://www.fgd.bcc.it/home/home.asp>). Tale Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 103.291, 38 per ciascun depositante.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

Documento di sintesi: politica di gestione dei conflitti di interesse e informativa ai clienti sui conflitti di interesse non eliminabili

1. Premessa

Le disposizioni vigenti (di seguito normativa), emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia in materia di servizi di investimento in attuazione della Direttiva comunitaria 2004/39/CE (cosiddetta MiFID) nonché in attuazione del Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF), accrescono la trasparenza dei mercati finanziari e, soprattutto, la tutela del cliente della Banca (investitore).

In sintesi, la predetta normativa, nell'ambito dei conflitti di interesse, disciplina sia il comportamento della Banca nella prestazione dei servizi di investimento sia l'informativa che la stessa Banca deve rendere al cliente prima che il servizio sia stato erogato.

Per conflitto di interesse si intende una situazione in cui, a seguito della prestazione di un servizio di investimento o accessorio, la Banca o un soggetto rilevante o avente con la Banca un legame di controllo diretto o indiretto:

- può realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente;
- sia portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo;
- abbia un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolga la medesima attività del cliente;
- riceva o possa ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Conformemente alla predetta normativa, la Banca deve:

1. informare il cliente, anche in forma sintetica, della politica in materia di conflitti di interesse adottata dalla Banca;
2. informare il cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei conflitti non eliminabili attraverso le procedure e le misure adottate dalla Banca, affinché esso possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;

2. Informativa sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione.

Nell'ambito dei servizi di investimento prestati dalla Bcc di Ronciglione, conformemente alla predetta normativa, la politica di gestione dei conflitti di interesse:

- individua, in relazione ai servizi e alle attività di investimento o servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti;
- definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

2.1 Identificazione dei conflitti di interesse

Per l'identificazione delle potenziali situazioni in conflitto di interesse, la Banca ha considerato da un lato la natura, le dimensioni e la complessità della propria operatività nell'ambito dei servizi di investimento prestati alla clientela, dall'altro gli interessi del cliente nella prestazione dei servizi offerti dalla Banca allo stesso cliente.

2.2. Gestione dei conflitti di interesse.

Per la gestione dei conflitti di interesse la Banca considera da un lato la natura e la rilevanza dei conflitti di interesse rilevati, dall'altro la propria organizzazione intesa come insieme di risorse, funzioni e deleghe di potere. Le soluzioni adottate dalla Banca per la gestione dei predetti conflitti assicurano che i soggetti rilevanti impegnati in attività relative alle situazioni in conflitto di interesse, svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato.

La Banca ha adottato le seguenti misure organizzative al fine di gestire ovvero mitigare le conseguenze pregiudizievoli per il cliente derivanti dalle potenziali situazioni di conflitto di interesse. Tali misure riguardano:

- la direzione separata delle strutture che svolgono attività tra di loro conflittuali;
- la separatezza tra le funzioni coinvolte nel processo dei servizi di investimento prestati alla clientela ed quelli coinvolti nella istruttoria dei crediti al fine anche di impedire lo scambio delle informazioni;
- il controllo nel continuo delle operazioni effettuate dai dipendenti, compresa l'Alta Direzione;
- la definizione di un processo oggettivo per l'individuazione delle sedi di esecuzione e dei soggetti negozianti (brokers) che consente di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente nell'ambito dei servizi di esecuzione e di ricezione e trasmissione degli ordini impartiti dai clienti;
- la attribuzione di budget legati al servizio erogato piuttosto che allo specifico prodotto offerto che non prevede alcuna erogazione di premi al raggiungimento dei budget;

la non erogazione ai soggetti rilevanti di premi e incentivi legati al servizio erogato e/o allo specifico prodotto;

la formazione del personale preposto alla prestazione dei servizi di investimento nei confronti della clientela.

2.3 Ulteriori informazioni e disponibilità del documento

La Banca fornisce al cliente ulteriori informazioni sulla politica di gestione dei conflitti di interessi su richiesta del cliente stesso.

Il documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse è, inoltre, disponibile presso la Direzione Generale e tutte le filiali della Banca alle quali il cliente può rivolgersi per chiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alla predetta politica.

3. Informativa ai clienti sui conflitti di interesse non eliminabili

La Banca, conformemente a quanto al riguardo previsto dalla normativa, informa il cliente, prima di agire per suo conto, dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse per le quali non è possibile eliminare con ragionevole certezza il rischio di ledere gli interessi del cliente medesimo.

A tal proposito la Banca informa il cliente dell'esistenza delle seguenti situazioni di conflitto di interesse che per loro natura e per il contesto in cui gli stessi si manifestano, non possono essere eliminati:

- collocamento a fermo o garantito da parte della Banca di uno o più strumenti finanziari nei confronti della clientela, in quanto la Banca potrebbe avere un interesse distinto rispetto a quello del cliente;
- il collocamento di strumenti finanziari emessi dalla Bcc di Ronciglione in quanto la Banca potrebbe avere un interesse distinto rispetto a

quello del cliente;

- il collocamento di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca, in quanto la Banca potrebbe avere un interesse distinto rispetto a quello del cliente;
- la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari emessi dalla Bcc di Ronciglione, in quanto la Banca potrebbe avere un interesse distinto rispetto a quello del cliente;
- l'acquisto da parte della banca di strumenti finanziari in collocamento e da questa rivenduti ai clienti;
- la consulenza in materia di investimenti sugli strumenti finanziari generalmente negoziati/collocati dalla Banca, perché in questo caso la banca potrebbe avere un interesse distinto rispetto a quello del cliente.

2. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Fornite ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07

Sub deposito dei titoli dematerializzati

La Banca è autorizzata a sub-depositare, anche a mezzo di ICCREA BANCA SPA, quale soggetto abilitato all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi, gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato. Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Il cliente prende atto dei rischi che ne derivano

La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub depositario indicato.

La Banca si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica del sub-depositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al cliente.

In relazione ai titoli sub depositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub depositati, tramite i sub depositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

Informazioni su privilegi e diritti

Il contratto quadro relativo ai servizi di investimento prevede che:

- se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera;
- se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati;
- la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente;
- se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Compensazione legale e volontaria

Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/cliente prevedono la compensazione legale e volontaria tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa.

3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Fornite ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07

La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, nonché di distribuzione di prodotti finanziari di matrice assicurativa, esegue operazioni aventi per oggetto:

- titoli di capitale (in tale categoria i più diffusi sono le azioni)
- titoli di debito (in tale categoria, i più diffusi sono i titoli di stato, le obbligazioni, comprese quelle emesse dalla Banca e gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, le commercial paper ed i certificati di deposito, compresi quelli emessi dalla Banca)
- quote e azioni di organismi collettivi di investimento (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati e le Sicav - società di investimento a capitale variabile)
- pronti contro termine
- strumenti finanziari derivati
- polizze di cui al rami vita III (cosiddette unit linked ed index linked) e V (polizze di capitalizzazione) di cui al D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni)

La Banca fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di adottare decisioni di investimento consapevoli sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari offerti.

Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta al pubblico, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 58/1998, la Banca mette a disposizione il prospetto informativo, predisposto ai sensi di legge.

Si forniscono di seguito alcune informazioni di base sui rischi degli investimenti. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all'investitore al momento della richiesta di conferire l'ordine ad operare su strumenti e prodotti finanziari.

AVVERTENZE GENERALI

Raccomandazione di informarsi sui rischi e la natura dell'operazione

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

Descrizione delle caratteristiche e rischi dei titoli di capitale e dei titoli di debito

L'acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire.

L'acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.

A parità di condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante è più strettamente legato all'andamento economico della società emittente.

Il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto della società emittente.

In caso di fallimento della società emittente:

- i detentori di titoli di debito potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie
- i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire di quanto investito

Le obbligazioni convertibili sono strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito. Questi strumenti offrono all'investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant), che conferisce la facoltà di ottenere un certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant – diversamente dal diritto di conversione – può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (titoli strutturati). Tali titoli sono particolarmente rischiosi per l'investitore in quanto il valore degli stessi è legato all'andamento dell'attività sottostante (azioni, tassi di interesse, cambi, indici di mercato, etc.).

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per poter valutare il rischio derivante da un investimento nei predetti strumenti finanziari, è necessario tenere presente i seguenti elementi: variabilità del prezzo di strumento finanziario (c.d. "volatilità")

- liquidità
- divisa di denominazione
- altri fattori fonte di rischi generali
- effetto leva

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) titoli di capitale e titoli di debito.

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse.

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali.

4.1) Denaro e valori depositati.

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori

depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.

L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

- unit linked, collegati a fondi interni assicurativi/OICR;
- index linked, collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- prodotti di capitalizzazione, generalmente collegati ad una gestione interna separata.

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.

1) Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'Investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati.

- La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi /OICR.
- L'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- La liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato

di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'Investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.

- La divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.
- L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi, ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio.
- L'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

2) Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"

I prodotti index linked hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati.

3) Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked

CERTIFICATI DI DEPOSITO

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. I rischi connessi ai CD risiedono nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso o nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale. Ulteriori rischi connessi ai CD risiedono nella variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera; nelle difficoltà relative all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato; nell'utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare - pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato- ; nel rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 103.291,38 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

PRONTI CONTRO TERMINE (PCT)

L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (*a pronti*), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (*sottostante*); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (*a termine*), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (*Tasso PCT concordato*) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra il controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione del tasso concordato. Il rischio dipende dal rating della Banca, cioè dalla valutazione dell'affidabilità di chi emette l'operazione di pronti contro termine.

LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario; tale effetto potrà risultare

a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le " proposte combinate standard " potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni " lunghe " o " corte " .

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo " americano ", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione.

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano ", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures ed opzioni.

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali.

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers). possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazione, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1) I contratti di swaps.

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla

stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

4. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI

Fornite ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07

Diritti di custodia semestrali	G/A:obblig. Italia				€ 25,00
Diritti di custodia semestrali	G/A:titoli di stato e garantiti				€ 10,00
Diritti di custodia semestrali	G/A:derivati				€ 25,00
Diritti di custodia semestrali	G/A:azioni estere				€ 25,00
Diritti di custodia semestrali	G/A: azioni Italia				€ 25,00
Diritti di custodia semestrali	Obbligazioni estere				€ 25,00
TOGLIERE					
Commissioni pren.BOT		Fino a 80 gg.			0,05%
		Da 81 a 170 gg.			0,1%
		Da 171 a 330 gg.			0,2%
		Da 331 a 5 anni			0,3%
		Oltre 5 anni			0,3%
Commissioni raccolta ordini				Minimo € 5,00	0,7%
	Azioni			Minimo € 5,00	0,7%
	Obbligazioni				0,5%
Spese di negoziazione		Eseguito			€ 10,00
		Eseguito	P.c.t		€ 10,00
		Revoca			€ 2,00
		Non eseguito			€ 2,00
Spese operazioni di gestione/in caso di non estinzione polizza	Giro titoli tra Polizze				€ 5,00
Spese operazioni di gestione/in caso di non estinzione polizza	Trasferimento ad altro istituto			Minimo € 6,00	€ 15,00
	Vincolo titolo a garanzia				€ 5,00
Spese su rimborsi					€ 2,00
	Stacco cedole				€ 1,50
	Stacco dividendi			Fino ad € 50,00	0
	Stacco dividendi			Oltre	€ 2,00
Commissioni raccolta ordini BOT		Fino a 80 gg.			0,05%
		Da 81 a 170 gg.			0,1%
		Da 171 a 330 gg.			0,2%
		Da 331 a 5 anni			0,3%
		Oltre 5 anni			0,3%

Trasparenza infor precontrattuale					0
Trasparenza invio periodico					€ 0,80
Trasparenza invio variazioni					€ 0,80

5. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Fornite ai sensi dell'art. 35 c. 2 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07

INFORMAZIONI SULLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE E SUL CONSEGUENTE LIVELLO DI TUTELA

La normativa prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:

- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

I clienti al dettaglio sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. *best execution*). Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori di cui trattasi specifiche informazioni circa:

- a) la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- b) la loro situazione finanziaria;
- c) i loro obiettivi di investimento.

Le informazioni di cui alla lettera a) servono alla Banca per poter valutare se il servizio/prodotto proposto o richiesto è "appropriato" per il cliente; il rilascio delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) è addirittura presupposto necessario affinché il cliente possa fruire del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli (nell'ambito dei quali possono essere consigliate o effettuate soltanto operazioni "adeguate" alle caratteristiche del cliente).

I clienti professionali sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali clienti il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato, mentre la valutazione di appropriatezza può essere omessa (in quanto si presume abbia esito positivo). Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali (c.d. clienti professionali di diritto): si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro). Alcuni clienti al dettaglio - anche persone fisiche - qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere di essere trattati come professionali (c.d. clienti professionali su richiesta).

Le controparti qualificate sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali (ad esempio banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione) e si identificano con gli investitori ritenuti meno bisognosi di protezione, in assoluto. In particolare, la categoria delle controparti qualificate rappresenta quella parte di clienti professionali che non necessita di alcuna tutela in rapporto ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini mediante negoziazione per conto proprio e ai servizi accessori ad essi connessi.

CLASSIFICAZIONE INIZIALE

La Banca, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al cliente la classificazione assegnatagli. In considerazione del fatto che i clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della clientela, i contratti che essa propone alla propria clientela prevedono di norma l'applicazione delle tutele riconosciute a tale categoria di clienti. E' comunque previsto che, in presenza di un cliente professionale (o controparte qualificata) che richieda espressamente di essere trattato come tale, la Banca possa concludere apposite pattuizioni finalizzate a realizzare tale risultato.

MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE

La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione) che a richiesta del cliente. Il cliente, seguendo uno specifico iter procedurale che gli verrà illustrato in succursale, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da cliente professionale a cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da cliente al dettaglio a cliente professionale a richiesta). In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, un cliente al dettaglio dovrà dimostrare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti: 1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro; 3) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. La Banca procede comunque ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta; dell'esito della propria valutazione, la Banca dà comunicazione al cliente. Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.

6. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Fornite ai sensi degli artt. 46 c. 1 e 48 c. 3 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07.

La "Markets in Financial Instruments Directive" (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che, dal 1° novembre 2007, introduce nei mercati dell'Unione Europea le nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari.

Obiettivo della MiFID è quello di definire un quadro organico di regole finalizzato a garantire un maggior livello di protezione degli investitori, a rafforzare l'integrità e la trasparenza dei mercati, a disciplinare l'esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e a stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.

Nel quadro generale delle nuove regole introdotte dalla MiFID assume importanza primaria la disciplina dell'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. best execution).

La "best execution" obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell'ordine.

L'importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare una ampia protezione agli investitori, siano essi classificati nella categoria dei clienti al dettaglio, siano essi clienti professionali. In primo luogo, infatti, le controparti qualificate sono escluse dall'ambito di applicazione della best execution, in virtù della loro esperienza e conoscenza dei mercati finanziari. Tuttavia, le stesse controparti qualificate possono richiedere per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini, l'applicazione delle regole di best execution, raggiungendo un maggior livello di protezione e di tutela.

Si precisa, altresì, che il principio di best execution si riferisce ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio e, con regole meno stringenti, ai servizi di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli. Per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della best execution con riguardo al collocamento, tuttavia, la Banca si impegna al rispetto dei principi generali di comportarsi con chiarezza e correttezza nell'interesse del cliente.

Il presente documento, denominato Documento di sintesi Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, contiene una descrizione sintetica delle politiche, delle procedure, delle misure e i meccanismi per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini della clientela adottate dalla Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione, (di seguito Banca) in ottemperanza a quanto disposto dalla suddetta Direttiva 2004/39/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID dall'acronimo inglese Markets in Financial Instruments Directive). In particolare, descrive, per ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori presi in considerazione dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente nonché la condotta della Banca in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini.

2. STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La Banca ha definito ed attuato una Strategia di esecuzione degli ordini o Execution Policy, finalizzata ad individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente e ad orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate.

Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti ed ha stabilito altresì una Strategia di trasmissione degli ordini o Transmission Policy che identifica, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

Le misure interne adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, si riassumono nella "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" (di seguito la "Strategia di esecuzione") adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione ed i negoziatori che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente (best possible result), tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni, della natura, dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione (c.d. fattori di esecuzione).

Si precisa che i suddetti negoziatori sono selezionati dalla Banca in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

I fattori considerati rilevanti dalla normativa comunitaria per il raggiungimento del best possible result per il cliente (al dettaglio e professionale) sono:

Total Consideration: fattore dato dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente legati all'esecuzione dell'ordine, comprensivi delle commissioni di negoziazione applicate dall'intermediario, quali:

costi di accesso e/o connessi alle Trading Venues;

costi di Clearing e Settlement;

costi eventualmente pagati a soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione;

oneri fiscali;

commissioni proprie dell'intermediario.

La Banca può, tuttavia, assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione qualora questi, ai fini dell'esecuzione di un determinato ordine, risultino particolarmente decisivi ai fini del raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

La disciplina della best execution nel suo complesso si applica ai clienti al dettaglio e ai clienti professionali. Essa non si applica alle controparti qualificate, ad eccezione dei casi in cui richiedano un livello maggiore di protezione per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini;

Ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, la Banca è tenuta ad eseguire l'ordine seguendo tali istruzioni. In tal caso la Banca è tenuta ad eseguire l'ordine secondo le specifiche istruzioni ricevute, anche in deroga alla propria Strategia di esecuzione.

Nell'ipotesi in cui il cliente formuli istruzioni specifiche tecnicamente impraticabili, tali da non consentire alla Banca di rispettare la propria strategia di esecuzione, si ritiene fatta salva la possibilità per la stessa di rifiutare l'esecuzione dell'ordine, in mancanza di indicazioni contrarie nella normativa comunitaria e nazionale.

La Banca si riserva la facoltà, nel caso di motivate ragioni tecniche oppure ragioni di mercato, di derogare alla propria strategia di esecuzione o alla propria strategia di trasmissione, anche in assenza di istruzioni specifiche del cliente.

La Banca, nell'esercizio della propria attività, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela. L'accesso alle sedi di esecuzione avviene, pertanto, mediante soggetti terzi (intermediari negozianti o broker).

La Banca, inoltre, è autorizzata a svolgere anche il servizio di negoziazione per conto proprio, che consiste nell'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti.

In tali ambiti, garantisce l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi, sia in merito alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli.

2.1 Strategia di trasmissione degli ordini

La Banca svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di seguito elencati per i quali non prevede negoziazione in contropartita diretta, bensì l'accesso alle sedi di esecuzione mediante broker terzi in grado di garantire comunque il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

Tali ordini sono raccolti principalmente mediante le filiali e tramite il canale telefonico:

1. Azioni ed Etf negoziati su mercati regolamentati italiani;
2. Azioni ed Etf negoziati su mercati regolamentati non nazionali;
3. Obbligazioni e Titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati italiani;
4. Obbligazioni e Titoli di Stato non negoziati su mercati regolamentati italiani;
5. Derivati non quotati.

La Banca ha selezionato come un unico negoziatore nella presente Transmission policy, l'ICCREA BANCA S.p.A. Iccrea Banca Spa è market maker e svolge il ruolo di aderente diretto per conto della clientela istituzionale al sistema multilaterale di negoziazione denominato *Hi-Mtf*, organizzato e gestito dalla società *Hi Mtf Sim Spa*. *Hi Mtf* è un mercato che offre garanzie di trasparenza, liquidità ed efficienza. La tipologia del mercato è *quote driven* ed i contratti si chiudono applicando le proposte dei market makers. Le negoziazioni si svolgono attraverso l'abbinamento automatico tra le proposte di negoziazione dei market makers e quelle degli aderenti diretti.

Indicando un unico negoziatore di categoria in quanto in grado di garantire condizioni più favorevoli e quindi migliori in modo duraturo alla clientela della Banca, in virtù dell'importanza dei flussi gestiti per conto delle diverse entità del Credito Cooperativo.

2.1. TITOLI AZIONARI E RELATIVI DIRITTI DI OPZIONE, COVERED WARRANTS, CERTIFICATES, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, OBBLIGAZIONI CUM WARRANT, OPZIONI, FUTURES ED ETF NEGOZIATI UNICAMENTE O PREVALENTEMENTE SU MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI GESTITI DA BORSA ITALIANA S.p.A.

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari in esame vengono eseguiti esclusivamente sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. A tale proposito, la Banca si avvale di Iccrea Banca S.p.A. quale broker in grado di accedere direttamente a tali mercati, assicurando rapidità di trasmissione dell'ordine al mercato, nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela.

Nello specifico ICCREA Banca utilizza i seguenti fattori di esecuzione, presenti nella sua execution policy, sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela:

SEDI DI ESECUZIONE	FATTORI DI ESECUZIONE
MTA SeDex TAH ETFplus IDEM MIV	<ul style="list-style-type: none">• corrispettivo totale• rapidità dell'esecuzione• probabilità di esecuzione• probabilità di regolamento• dimensione dell'ordine• natura dell'ordine

Trattandosi di strumenti negoziati prevalentemente o unicamente su mercati regolamentati e caratterizzati generalmente da alti livelli di liquidità in termini di volumi di scambio, è stata attribuita maggior importanza alla valutazione del "corrispettivo totale".

La Banca ha scelto come un **unico negoziatore** nella propria *Transmission policy*, l'ICCREA BANCA S.p.A.

Indicando un unico negoziatore di categoria in quanto in grado di garantire condizioni più favorevoli e quindi migliori in modo duraturo alla clientela della Banca, in virtù dell'importanza dei flussi gestiti per conto delle diverse entità del Credito Cooperativo.

2.2. TITOLI AZIONARI E RELATIVI DIRITTI DI OPZIONE, COVERED WARRANTS, CERTIFICATES OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, OBBLIGAZIONI CUM WARRANT ED ETF NEGOZIATI UNICAMENTE O PREVALENTEMENTE SU MERCATI REGOLAMENTATI NON NAZIONALI

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui alla presente sezione negoziati unicamente sui mercati regolamentati non nazionali ovvero per i quali detti mercati rappresentano la sede di esecuzione che assicura i migliori livelli di liquidità, sono impartiti dalla Banca ad Iccrea Banca S.p.A. quale broker in grado di accedere direttamente mediante un sistema di interconnessione e/o canale telefonico attraverso il servizio di investimento ricezione e trasmissione di ordini ed eseguiti sui mercati di riferimento, mediante primari brokers internazionali, assicurando rapidità di trasmissione dell'ordine al mercato e nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela.

Tali ordini sono eseguiti nelle sedi e secondo i fattori di esecuzione riepilogati di seguito:

SEDI DI ESECUZIONE	FATTORI DI ESECUZIONE
ICCREA BANCA S.p.A. che utilizza brokers finali elencati nell'allegato 1	<ul style="list-style-type: none">• corrispettivo totale• probabilità di esecuzione• rapidità nell'esecuzione• probabilità di regolamento• dimensione dell'ordine• natura dell'ordine

La banca ha scelto come unico negoziatore nella propria transmission policy l'ICCREA BANCA S.p.A..

Indicando un unico negoziatore di categoria in quanto in grado di garantire condizioni più favorevoli e quindi migliori in modo duraturo alla clientela della Banca, in virtù dell'importanza dei flussi gestiti per conto delle diverse entità del Credito Cooperativo.

2.3. TITOLI DI STATO ED OBBLIGAZIONI NEGOZIATI UNICAMENTE O PREVALENTEMENTE SU MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI GESTITI DA BORSA ITALIANA S.p.A. O SUL SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE GESTITO DA HI-MTF SIM S.p.A.

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui alla presente sezione negoziati unicamente o prevalentemente sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o unicamente o prevalentemente sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi - Mtf Sim S.p.A. che rappresentano la sede di esecuzione in grado di assicurare i migliori livelli di liquidità, sono gestiti da Iccrea Banca S.p.A. attraverso il servizio di trasmissione degli ordini impartiti dalla Banca assicurando rapidità di trasmissione dell'ordine al mercato, nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela.

Tali ordini sono eseguiti sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi - Mtf Sim S.p.A. di cui Iccrea Banca S.p.A. è aderente diretto, nelle sedi e secondo i fattori di esecuzione riepilogati di seguito:

SEDI DI ESECUZIONE	FATTORI DI ESECUZIONE	
MOT ed EUROMOT	Hi - Mtf	<ul style="list-style-type: none">• corrispettivo totale• rapidità nell'esecuzione• probabilità di esecuzione• probabilità di regolamento• natura dell'ordine

La Banca ha scelto come unico negoziatore nella propria transmission policy l'ICCREA BANCA S.p.A..

Indicando un unico negoziatore di categoria in quanto in grado di garantire condizioni più favorevoli e quindi migliori in modo duraturo alla clientela della Banca, in virtù dell'importanza dei flussi gestiti per conto delle diverse entità del Credito Cooperativo.

2.4. TITOLI DI STATO ED OBBLIGAZIONI NEGOZIATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI GESTITI DA BORSA ITALIANA S.p.A. e SUL SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE GESTITO DA HI -MTF SIM S.p.A.

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui alla presente sezione negoziati contestualmente sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi- Mtf Sim S.p.A. sono gestiti da Iccrea Banca S.p.A., quale broker in grado di accedere direttamente a tali mercati, assicurando rapidità di trasmissione dell'ordine al mercato, nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela.

Tali ordini sono eseguiti alternativamente sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi- Mtf Sim S.p.A. di cui Iccrea Banca S.p.A. è aderente diretto, nelle sedi e secondo i fattori di esecuzione riepilogati di seguito.

SEDI DI ESECUZIONE	FATTORI DI ESECUZIONE
MOT ed EUROMOT Hi -Mtf	<ul style="list-style-type: none"> • corrispettivo totale • dimensione dell'ordine

La Banca ha scelto come unico negoziatore nella propria transmission policy l'ICCREA BANCA S.p.A..

Indicando un unico negoziatore di categoria in quanto in grado di garantire condizioni più favorevoli e quindi migliori in modo duraturo alla clientela della Banca, in virtù dell'importanza dei flussi gestiti per conto delle diverse entità del Credito Cooperativo.

2.5. TITOLI DI STATO ED OBBLIGAZIONI NON NEGOZIATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI GESTITI DA BORSA ITALIANA S.p.A. E NON NEGOZIATI SUL SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE GESTITO DA HI -MTF SIM S.p.A.

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui alla presente sezione non negoziati su mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e non negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi- Mtf Sim S.p.A., sono impartiti dalla Banca ad Iccrea banca S.p.A. , previa autorizzazione del cliente – in via generale o in relazione alle singole operazioni – che provvedere alla esecuzione attraverso il servizio di investimento **negoziazione per conto proprio**.

Tali ordini sono eseguiti nella sede e secondo i fattori di esecuzione riepilogati di seguito.

SEDI DI ESECUZIONE	FATTORI DI ESECUZIONE
ICCREA BANCA S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Probabilità di esecuzione • Corrispettivo totale • Rapidità nell'esecuzione • Probabilità di regolamento • dimensione dell'ordine • natura dell'ordine

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo, sono raccolti principalmente mediante **sistemi di interconnessione (sistema denominato "Webfin")** con cui Iccrea Banca gestisce gli ordini impartiti dalla Banca attraverso il servizio di **negoziazione per conto proprio senza con ciò assolvere al ruolo di internalizzatore sistematico**, ed in via residuale mediante **canale telefonico**.

La Banca ha scelto come unico negoziatore nella propria transmission policy l'ICCREA BANCA S.p.A..

Indicando un unico negoziatore di categoria in quanto in grado di garantire condizioni più favorevoli e quindi migliori in modo duraturo alla clientela della Banca, in virtù dell'importanza dei flussi gestiti per conto delle diverse entità del Credito Cooperativo.

2.6. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati non quotati sono eseguiti mediante invio ad Iccrea Banca s.p.A. che provvede, attraverso il servizio di investimento **negoziazione per conto proprio**, previa autorizzazione della Banca espressa in via generale o in relazione alle singole operazioni., all'esecuzione dell'ordine.

Tali ordini sono eseguiti nella sede e secondo i fattori di esecuzione riepilogati di seguito.

SEDI DI ESECUZIONE	FATTORI DI ESECUZIONE
ICCREA BANCA S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> • natura dell'ordine • dimensione dell'ordine • probabilità di esecuzione • rapidità nell'esecuzione

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo, sono inviati ad Iccrea Banca S.p.A che provvedere alla raccolta mediante il **canale telefonico** o **sistemi di interconnessione** in uso presso l'Istituto e gestiti attraverso il servizio di negoziazione per conto proprio, senza con ciò assolvere al ruolo di "internalizzatore sistematico".

La Banca ha scelto come unico negoziatore nella propria transmission policy l'ICCREA BANCA S.p.A..

Indicando un unico negoziatore di categoria in quanto in grado di garantire condizioni più favorevoli e quindi migliori in modo duraturo alla clientela della Banca, in virtù dell'importanza dei flussi gestiti per conto delle diverse entità del Credito Cooperativo.

3. Strategia di esecuzione degli ordini

Per il servizio di **negoziazione per conto proprio** la Banca si impegna a garantire al cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile.

Per negoziazione per conto proprio si intende l'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, in particolare di obbligazioni di propria emissione in relazione a ordini dei clienti.

La Banca provvede all'esecuzione degli ordini della clientela, senza tuttavia qualificarsi come Internalizzatore Sistemático per gli strumenti finanziari di seguito elencati, in quanto non si ravvisa la ricorrenza congiunta dei requisiti stabiliti dall'art. 21 c.1 lett. a) del Regolamento Mercati adottato con Delibera Consob b. 16191/07.

La Banca provvede all'esecuzione degli ordini della clientela aventi per oggetto i seguenti strumenti finanziari:

Obbligazioni di propria emissione

Pronti contro termine

3.1. Obbligazioni non quotate di propria emissione

Al fine di conseguire il *best possible result* per il cliente, la Banca ha definito i fattori di esecuzione che, sulla base della gerarchia di fattori definita, consentono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente e i fattori che influenzano la scelta di tali sedi.

I fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati nella tabella di seguito riportata.

Fattori di Esecuzione	Sedi di Esecuzione
Probabilità di esecuzione e regolamento Rapidità di esecuzione e regolamento Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>) Oggetto dell'ordine Dimensione dell'ordine Altro	Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione quale negoziatore in conto proprio in regime di internalizzazione non sistematica

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela *retail* primaria importanza alla *total consideration*. Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

Per le obbligazioni di propria emissione la sede di esecuzione è rappresentata dalla Banca.

La Banca terrà conto del *fair value* delle obbligazioni, determinato attraverso un modello interno di valutazione, o modello di *pricing*

Sarà cura della Banca operare a prezzi competitivi, offrendo quotazioni irrevocabili denaro-lettera che siano in linea con gli obblighi di *best execution* e che, tenendo conto del tempo trascorso fra l'offerta della quotazione e l'accettazione del cliente, non sia manifestamente superata dalle mutate condizioni di mercato.

3.2. Pronti contro termine

La sede di esecuzione su cui la Banca opera ed i fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati nella tabella di seguito riportata.

Fattori di Esecuzione	Sedi di Esecuzione
Rapidità di esecuzione e regolamento Probabilità di esecuzione e regolamento Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>) Oggetto dell'ordine Dimensione dell'ordine Altro	Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione quale negoziatore in conto proprio in regime di internalizzazione non sistematica

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela *retail* primaria importanza alla *total consideration*. Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

La sede di esecuzione per i pronti contro termine che può garantire il miglior risultato possibile per i clienti è rappresentata dal conto proprio. I prodotti in oggetto, infatti, possono presentare un elevato grado di personalizzazione in termini di scadenze e sottostante che si traduce in una maggiore difficoltà nel garantire l'esecuzione sulla base di offerte disponibili su mercato.

4. MONITORAGGIO DELLA STRATEGIA

Alle disposizioni d'investimento dei clienti viene data esecuzione nel massimo rispetto dei principi di seguito riportati.

La Banca raccoglie ed esegue/trasmette le disposizioni della clientela nel rispetto dell'ordine temporale con cui pervengono.

Le disposizioni dei clienti sono raccolte tramite il canale delle filiali, canale telefonico ed eseguite trasmettendo le stesse alle sedi di esecuzione e contestuale esecuzione ovvero tramite l'inoltro dell'ordine all'ICCREA BANCA S.P.A.

Gli ordini sono eseguiti alle condizioni più favorevoli per il cliente con riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità ed alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura, dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione e nel caso di istruzioni specifiche fornite dal cliente, la Banca deve eseguire l'ordine seguendo tali istruzioni, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.

Qualora ne sia prevista la possibilità, la Banca deve specificare ai clienti la possibilità di eseguire gli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione ed ottenerne il consenso preliminare esplicito dal cliente che può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.

La Banca deve, altresì, essere in grado di dimostrare ai clienti, su richiesta degli stessi, di avere eseguito gli ordini in conformità alla strategia di esecuzione.

Tutti gli ordini sono registrati con le informazioni relative all'esito degli stessi (eseguito e non eseguito).

La Banca monitora l'efficacia della presente *policy* ed esegue i controlli finalizzati ad appurare se nell'esecuzione degli ordini è stato ottenuto il miglior risultato per il cliente.

Ogni qualvolta un cliente ne faccia richiesta anche per il tramite di strumenti formali di comunicazione (fax, lettera, posta elettronica), la Banca si impegna a fornire in forma scritta, la dimostrazione che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della presente strategia di esecuzione.

Nell'ipotesi in cui venga derogato il rispetto della strategia di esecuzione attestata dal cliente, la Banca si impegna a dimostrare che tale deroga: sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal cliente;

in assenza di istruzioni specifiche del cliente, sia giustificata in virtù dell'esistenza di motivate ragioni tecniche, sia stata realizzata nell'interesse del cliente e che costituisca una eccezione rispetto alla normale operatività.

Nell'ipotesi in cui gli elementi principali per il raggiungimento del miglior risultato non siano costituiti dal prezzo e dai costi, bensì da altri fattori, quali la tipologia di strumento, del titolo trattato, della dimensione dell'ordine (*size*), della velocità o la probabilità di esecuzione (ad es. per le obbligazioni di propria emissione - OTC), la Banca si impegna, al fine di dimostrare il raggiungimento del *best possible result*, a dare evidenza della corretta applicazione del *pricing model* adottato e comunicato formalmente *ex ante* al cliente.

4.1 Revisione della Policy

La Banca si impegna a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale. Tale riesame è, inoltre, eseguito al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella strategia di esecuzione.

Ogni modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione è comunicata al cliente affinché lo stesso possa assumere una decisione *appropriatamente* informata in merito all'opportunità di continuare o meno ad usufruire dei servizi di investimento prestati dalla Banca.

I Broker utilizzati da ICCREA BANCA SPA ed Execution policy di ICCRA BANCA SPA sono disponibili presso le Filiali.

7. TERMINI DEL CONTRATTO

Fornite ai sensi dell'art. 34 c. 2 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07

Sezione I Disposizioni generali

Art. 1 - Diligenza della Banca

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori la Banca deve:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Art. 2 - Conflitti di interesse rilevanti

1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse di cui all'art. 24 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura e delle fonti del conflitto.

Art. 3 - Conferimento degli ordini

1. Gli ordini e le revocche possono essere conferiti per iscritto e/o telefonicamente.

2. Degli ordini impartiti telefonicamente, fa piena prova la relativa registrazione effettuata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente. Degli ordini impartiti elettronicamente, viene mantenuta evidenza dalla Banca.

3. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli stessi si intendono conferiti alla Banca.

4. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.

5. È in facoltà della Banca rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione dell'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.

Art. 4 - Operazioni non appropriate

1. Con riferimento ai servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli prestati alla clientela al dettaglio, la Banca che non ottenga le informazioni sufficienti ai fini della valutazione di appropriatezza *ex art.* 41 del Regolamento Consob 16190/2007, avverte il cliente dell'impossibilità di stabilire se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato.

2. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza, ne avverte parimenti il cliente, precisando le ragioni di tale valutazione.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio sulla base di un ordine impartito per iscritto o elettronicamente ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze che il cliente ha ricevuto.
4. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 14 del presente contratto.

Art. 5 - Garanzie relative alle operazioni richieste su strumenti derivati e versamento dei margini

1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il cliente è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, secondo le modalità indicate in apposito documento, nonché all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.

Art. 6 - Rendiconti

1. I rendiconti dei servizi prestati al cliente sono resi secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 53 del Regolamento Consob 16190/2007.

Art. 7 - Commissioni e spese

1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nell'allegato prospetto, che ne forma parte integrante. Nel medesimo prospetto sono altresì indicati gli incentivi eventualmente ricevuti ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Consob 16190/2007.

Art. 8 - Inadempimento del cliente

1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di **15** giorni dal ricevimento della lettera.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati.
3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.
4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 9 - Modifiche delle condizioni economiche e contrattuali

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate ai rapporti di durata di cui al presente contratto osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le disposizioni imperative dettate in materia dal Codice del consumo.
2. In presenza di un giustificato motivo, la Banca comunica per iscritto la variazione sfavorevole al cliente, il quale ha 15 giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli trova applicazione l'art. 118 del d.lgs. 385/1993.

Art. 10 - Durata del contratto

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno **15** giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 11 - Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela

1. Per la risoluzione di controversie derivanti dai servizi di investimento prestati, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della Banca e, in caso di mancato accoglimento del reclamo entro 90 giorni, all'Ombudsman-Giurì bancario. Le modalità e i termini di funzionamento delle procedure sono illustrate nel "Regolamento dell'Ufficio reclami e dell'Ombudsman-Giurì bancario" disponibile presso tutti i locali aperti al pubblico della Banca.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il cliente può anche chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi creati ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 5/2003.

Sezione II Esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini

Art. 12 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine e degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.
3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.

Art. 13 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.

2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.

Art. 14 - Mera esecuzione o ricezione di ordini

1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:

a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nella lett. a) del comma 1 dell'art. 43 del Regolamento Consob 16190/2007 ovvero strumenti non complessi, definiti dall'art. 44 del medesimo Regolamento;

b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;

c) IL CLIENTE SIA STATO CHIARAMENTE INFORMATO CHE, NEL PRESTARE TALE SERVIZIO, LA BANCA NON È TENUTA A VALUTARE L'APPROPRIATEZZA E CHE PERTANTO IL CLIENTE NON BENEFICIA DELLA CONSEGUENTE PROTEZIONE OFFERTA DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA;

d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

Art. 15 - Operazioni con passività potenziali o effettive

1. Per i servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, nel prospetto allegato al presente contratto è indicata la soglia delle perdite oltre la quale la Banca è tenuta a comunicare al cliente l'entità della perdita effettiva.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.

Art. 16 - Collocamento

1. La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari, ivi compresi quelli emessi da società del Sistema del Credito Cooperativo e da società terze.

2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente.

3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.

4. In quanto compatibili, al servizio di collocamento si applicano gli articoli di cui al presente contratto.

Sezione III

Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli

Art. 17 - Oggetto del deposito

1. Oggetto del deposito possono essere sia prodotti finanziari cartacei sia prodotti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione, entrambi di seguito denominati, in questa sezione, "titoli".

2. Nel caso di deposito di titoli cartacei il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

3. Quando oggetto del deposito sono titoli dematerializzati di cui al comma 1, la registrazione contabile a nome del cliente presso la Banca depositaria è equivalente alla consegna del titolo ed il trasferimento, il ritiro o il vincolo relativo agli stessi trovano attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

Art. 18 - Svolgimento del servizio

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi, senza tuttavia assumere alcuna iniziativa di carattere processuale se non con il preventivo assenso del cliente rilasciato per iscritto.

2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento dei conferimenti, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.

3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non è tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

Art. 19 - Obbligazioni del cliente

1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 20 - Modalità per il ritiro dei titoli

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno 15 giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire i titoli anche senza preavviso.

2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati, la Banca provvede alla restituzione al cliente entro il 15° giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli alla Banca, da parte degli organismi subdepositari. All'atto del ritiro il cliente deve rilasciare alla Banca apposita dichiarazione.

Art. 21 - Comunicazioni periodiche

1. Almeno una volta l'anno, ovvero secondo la periodicità diversamente convenuta, la Banca invia al cliente una comunicazione contenente la posizione dei titoli in deposito in conformità con quanto previsto all'art. 56 del Regolamento Consob 16190/2007. Trascorsi 60 giorni dalla data di invio senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la comunicazione si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

Art. 22 - Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta

1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che:

a) i cointestatari del deposito si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni;

b) pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo;

c) quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatario del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivarle.

Art. 23 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei

1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.

Art. 24 - Subdeposito dei titoli dematerializzati

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di [ICCREA BANCA SPA](#) soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.

2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.

3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.

4. La Banca si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica del subdepositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al cliente.

5. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.

6. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

Art. 25 - Subdeposito dei titoli cartacei

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.

2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.

3. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

Sezione IV

Vendita di certificati di deposito emessi dalla Banca

Art. 26 - Caratteristiche dei certificati di deposito

1. I certificati di deposito sono emessi individualmente e su richiesta del singolo cliente.

2. Il certificato di deposito può essere, a scelta del depositante, nominativo o al portatore.

3. Se il titolo è nominativo, il certificato viene rimborsato all'intestatario o al suo rappresentante appositamente nominato per iscritto. È ammessa l'intestazione del certificato a più persone.

4. Se il titolo è al portatore, la Banca considera il possessore legittimo titolare ed esclusivo avente diritto alla restituzione della somma depositata, oltre alla corresponsione dei relativi interessi, e ciò anche se il certificato è contrassegnato da un nome diverso da quello del possessore.

5. Nel caso il certificato di deposito venga emesso senza la consegna materiale del titolo, la Banca rilascia una ricevuta non cedibile a terzi, anche ai fini delle indicazioni da riportare sul certificato, e il cliente può ottenere, in qualsiasi momento, la stampa del titolo senza oneri aggiuntivi.

Art. 27 - Modalità e tassi di interesse dell'operazione

1. Il certificato viene rilasciato contro versamento del relativo importo. La somma depositata è vincolata per il periodo fissato e indicato sul fronte del certificato. Non sono ammessi versamenti successivi rispetto a quello inizialmente effettuato né prelevamenti totali o parziali prima della scadenza.

2. Sulla somma depositata viene applicato, secondo quanto pattuito all'atto della richiesta del certificato, un tasso nominale annuo di interesse fisso oppure indicizzato nella misura riportata sul fronte del documento.

3. Per i certificati a tasso variabile, la misura dell'interesse riportata sul fronte del documento indica il tasso nominale annuo iniziale; le relative variazioni derivanti dall'andamento del parametro di indicizzazione decorrono secondo i tempi e i criteri indicati sul fronte del certificato.

4. Nell'ipotesi di mancata rilevazione o di soppressione del parametro di indicizzazione prescelto, la Banca ha facoltà di individuare un indice sostitutivo, tale da non comportare, al momento della prima applicazione, significativi scostamenti dalla misura del precedente da ultimo rilevata.

5. La capitalizzazione periodica degli interessi viene effettuata solo se espressamente indicata sul fronte del documento rappresentativo del certificato di deposito.

Art. 28 - Rimborso del certificato e pagamento degli interessi

1. Il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi alla scadenza sono effettuati, previa presentazione del titolo o della ricevuta sostitutiva, esclusivamente presso lo sportello della Banca al quale è stata richiesta l'emissione del certificato¹. Qualora la data di pagamento coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento è effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 29 - Termini di prescrizione degli interessi e del capitale

1. Nel caso di esplicito mancato rinnovo a scadenza, i diritti dei titolari dei certificati di deposito si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di pagamento e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui il certificato è divenuto rimborsabile.

Art. 30 - Procedura di ammortamento

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di deposito, è applicabile la procedura di ammortamento disciplinata dalla legge 30 luglio 1951, n. 948.

2. Se l'importo del certificato di deposito non supera € 516,46, si applica anche al certificato al portatore la procedura semplificata prevista per i certificati nominativi dalla legge 948/1951 e si può procedere al rilascio del duplicato decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida.

Art. 31 - Garanzia

1. I certificati di deposito nominativi sono coperti, nel limite di euro 103.291,38 per ogni depositante, dalla tutela del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Sezione V

Vendita di obbligazioni

e di altri prodotti finanziari emessi dalla Banca – Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

Art. 32 - Caratteristiche delle obbligazioni bancarie

1. Le obbligazioni bancarie sono titoli di credito, nominativi o al portatore, con le caratteristiche di cui all'art. 2414 c.c. e vengono emesse dalla Banca per la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

Art. 33 - Modalità di vendita

1. Le obbligazioni emesse dalla Banca sono trattate interamente dalla Banca e dalle sue filiali ovvero, nel caso di operatività fuori sede, dai promotori finanziari della stessa.

2. La vendita delle obbligazioni è effettuata a mezzo di apposita scheda predisposta dalla Banca che deve essere consegnata presso la stessa e le sue filiali ovvero nel caso di operatività fuori sede, presso gli uffici dei promotori finanziari o, se richiesto, presso il domicilio del cliente.

Art. 34 - Emissione di obbligazioni

1. Quando l'emissione obbligazionaria forma oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il regolamento del prestito obbligazionario e tutte le altre informazioni sulla Banca

emittente e sulle caratteristiche dell'emissione sono contenute nel prospetto informativo redatto e pubblicato secondo le modalità indicate dalla Consob.

Art. 35 - Emissione di prodotti finanziari diversi dai certificati di deposito e dalle obbligazioni bancarie

1. La Banca può emettere prodotti finanziari per la raccolta che comportano l'emissione di titoli di credito aventi caratteristiche diverse dalle obbligazioni e dai certificati di deposito nel rispetto delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, nonché di quelle contenute nel presente contratto.

Art. 36 - Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

1. Per prodotti finanziari assicurativi si intendono le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005.

2. Prima della sottoscrizione di tali prodotti, la Banca consegna gratuitamente al cliente la scheda sintetica, la Parte I e II e, ove richiesto dal cliente medesimo, anche la Parte III del prospetto informativo che le imprese di assicurazione hanno messo a disposizione della Banca. Per quanto concerne i prodotti finanziari assicurativi di tipo unit linked e i prodotti finanziari di capitalizzazione, sono consegnati su richiesta del cliente anche il regolamento dei fondi interni ovvero degli Oicr cui sono collegate le prestazioni principali ed il regolamento della gestione interna separata.

3. Per la distribuzione di tali prodotti si osservano, oltre alle clausole del presente contratto per quanto compatibili, anche le disposizioni di cui art. 85, commi 2, 3 e 4 del Regolamento Consob 16190/2007.

4. L'informativa normativamente prevista viene fornita al cliente su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile e accessibile per il cliente. Ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora il cliente ne faccia richiesta, tale informativa può essere anticipata verbalmente con riserva della Banca di fornirla su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre due giorni lavorativi successivi.

Sezione VI Operazioni di pronti contro termine

Art. 37 - Caratteristiche dell'operazione

1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.

2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.

3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.

4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.

Art. 38 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti

1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.

2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l'eventuale conto corrente del cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.

Art. 39 - Clausola risolutiva espressa

1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- in presenza di una situazione di cui all'art. 1186 c. c.;
- al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del cliente in modo tale da porre in pericolo il riacquisto della proprietà dei titoli da parte della Banca;
- all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.

2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Art. 40- Remunerazione dell'operazione

1. La remunerazione del cliente per le operazioni di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine.

Sezione VII Servizio di consulenza in materia di investimenti

Art. 41 Contenuto del servizio e doveri della Banca

1. Il servizio consiste nel fornire al cliente raccomandazioni personalizzate, dietro sua richiesta o ad iniziativa della banca, riguardo ad una più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario, quali:

a) comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento;

b) esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.

2. La prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98 viene effettuata per iscritto e nei confronti di tutte le categorie di clienti, escluse le controparti qualificate.

3. PER LA CORRETTA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI, LA BANCA EFFETTUA LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA ATTENENDOSI ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 39, 40 DEL REGOLAMENTO CONSOB 16190/07. A TAL FINE LA BANCA ACQUISISCE DAL CLIENTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE IN MERITO ALLA CONOSCENZA ED ESPERIENZA NEL SETTORE DI INVESTIMENTO RILEVANTE PER IL TIPO DI STRUMENTO O DI SERVIZIO, ALLA SITUAZIONE FINANZIARIA, AGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO, INDIVIDUATE NELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO CONSOB 16190/07. QUALORA NON OTTENGTA TALI INFORMAZIONI, LA BANCA SI ASTIENE DAL PRESTARE IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI.

4. IL SERVIZIO DI CONSULENZA È PREDISPOSTO E PRESTATO AVENDO RIGUARDO SIA ALLE CARATTERISTICHE DEL CLIENTE E DELLE RICHIESTE DALLO STESSO AVANZATE, SIA A QUELLE DELL'OPERAZIONE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO CONSIGLIATO. LA BANCA È LIBERA DI SVOLGERE O MENO IL SERVIZIO RICHIESTO, MOTIVANDO IN CASO DI DINIEGO LA SUA DECISIONE.

ART. 42 RACCOMANDAZIONI PERSONALIZZATE

1. SI CONSIDERANO PERSONALIZZATE LE RACCOMANDAZIONI FORMULATE COME ADATTE PER IL CLIENTE O BASATE SULLA CONSIDERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL MEDESIMO; NON SONO TALI QUELLE DIFFUSE AL PUBBLICO MEDIANTE CANALI DI DISTRIBUZIONE.

2. LE RACCOMANDAZIONI PERSONALIZZATE NON VINCOLANO IL CLIENTE, RIMANENDO DI SUA ESCLUSIVA COMPETENZA OGNI DECISIONE DI INVESTIMENTO E/O DI DISINVESTIMENTO.

3. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata.

Art.43 Responsabilità del cliente e prese d'atto in merito alle informazioni rese per la valutazione di adeguatezza

1. Il cliente si assume la responsabilità delle informazioni rese per la valutazione di adeguatezza, che garantisce essere veritiere, esatte, complete ed aggiornate.

2. Il cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca ogni informazione che possa generare una variazione del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento.

3. In caso di variazione delle informazioni fornite per la valutazione di adeguatezza, il cliente prende atto che gli strumenti o i prodotti finanziari in suo possesso potrebbero risultare non adeguati in quanto incompatibili con le nuove informazioni rese.

4. In caso di cointestazione del rapporto e/o degli strumenti o prodotti finanziari, i soggetti intestatari si impegnano a fornire alla Banca informazioni condivise e concordate per la valutazione di adeguatezza. Il livello di conoscenze ed esperienze, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento risultanti dalle informazioni da loro fornite congiuntamente si riferiscono ad un unico soggetto operante in strumenti e prodotti finanziari ed i soggetti intestatari prendendo atto che tale profilo finanziario differisce o potrebbe differire in modo sensibile rispetto al proprio profilo. I soggetti cointestatari si impegnano a comunicare alla Banca ogni decisione condivisa e concordata di cambiamento del profilo finanziario comunicato alla Banca ed ogni informazione che possa generare una variazione del livello di conoscenza ed esperienze, della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento rilevati.

Art. 44 Valutazione di adeguatezza in presenza di delega ad operare

1. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza sempre con riferimento alle informazioni fornite dal soggetto intestatario del deposito o degli strumenti o dei prodotti finanziari o, laddove applicabile, come previsto dall'art. 3 c. 4.

2. Il soggetto delegato ad operare in strumenti e prodotti finanziari in nome e per conto dell'intestatario, contestualmente al conferimento della procura, prende atto delle informazioni fornite alla Banca dal delegante per la valutazione di adeguatezza, impegnandosi a tenerne conto nell'esecuzione del mandato conferito.

Art. 45 Operazioni non adeguate

1. Nel caso in cui il servizio di consulenza venga fornito su richiesta del cliente, qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza, avverte per iscritto il cliente, precisando le ragioni di tale valutazione.

2. Nel caso di cui al comma 1 la Banca si astiene dal dar corso all'operazione, rimandando all'eventuale e diversa determinazione che il cliente intenda assumere in relazione all'operazione medesima.

3. Il giudizio di non adeguatezza non impedisce al cliente di effettuare l'operazione. In tal caso la Banca, sulla base delle informazioni in suo possesso, valuta l'appropriatezza dell'operazione richiesta, come previsto all'art. 6 commi 2 e 3 del presente contratto.

Art.46 Prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti di livello "base"

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti di livello "base" è prestato in connessione con uno o più degli altri servizi di investimento e delle operazioni disciplinati nel Contratto.

2. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti di livello "base" di propria iniziativa o su richiesta del cliente.

3. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti di livello "base" esclusivamente presso i propri sportelli.

4. La Banca non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti di livello "base" mediante canale telefonico o fuori sede.

5. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti in occasione dell'incontro con il cliente. Il servizio di consulenza in materia di investimenti di livello "base" è di natura episodica e non si esplica in un rapporto di durata.

Art.47 Prodotti finanziari oggetto delle raccomandazioni personalizzate

1. Le raccomandazioni personalizzate riguardano operazioni aventi per oggetto i seguenti strumenti finanziari: obbligazioni emesse dalla Banca, certificati di deposito, pronti contro termine, titoli di stato italiani, oicr, prodotti finanziari assicurativi di ramo III e V.

Art.48 Corrispettivo

1. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti di livello "base" a titolo gratuito.

Art.49 Prese d'atto sul contenuto del servizio di consulenza in materia di investimenti di livello "base"

1. La consulenza in materia di investimenti è un'obbligazione di mezzi e non di risultato. La Banca non garantisce alcuno specifico risultato in qualsiasi modo connesso con le raccomandazioni personalizzate che abbia fornito. Ogni decisione di investimento resta di esclusiva competenza del cliente. Nessuna responsabilità sorge in capo alla Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite.

2. In merito agli strumenti e prodotti finanziari acquistati sulla base della consulenza di livello base prestata, la Banca non rilascia di propria iniziativa raccomandazioni personalizzate in ordine alla detenzione, alla vendita o all'assunzione di ulteriori iniziative relative al portafoglio di investimento del cliente.

3. La Banca non è tenuta a monitorare l'andamento del portafoglio di investimento del cliente o a segnalare perdite di valore dei prodotti finanziari o a contattare il cliente per l'assunzione di iniziative di qualsiasi natura.

Art. 50 Servizio di consulenza di livello "specialistico"

1. La Banca si riserva la facoltà di prestare il servizio di consulenza di livello "specialistico". Le modalità e gli ambiti di prestazione del servizio sono formalizzati in un apposito contratto.

Il presente documento informativo, corredato dall'allegato "*Informazioni sugli incentivi*", mi/ci viene fornita in data odierna dalla Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione, S.C.

data _____

FIRMA/E _____